



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 146 Reg. Gen. Ord.

DEL 26 OTT. 2017

e n° 23 Urb.ca

DEL 23 OTT. 2017

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n°47).

PROPRIETARIO RESPONSABILE DELL'ABUSO

Sig.:

LAGATI Antonino, nato a Regalbuto (EN) il 16/11/1951, cod. fisc.: LGT NNN 51S16 H221W, residente a San Giovanni La Punta (CT) via Ulivi n°11.

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via Ulivi n°11

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, ai sensi della L. N. n°326/2003, prot. gen. n°34264 del 10/12/2004, ns. rif. B/370, presentata a nome di **LAGATI Antonino**, nato a Regalbuto (EN) il 16/11/1951 – C.F.: LGT NNN 51S16 H221W e residente a San Giovanni La Punta (CT) in via Ulivi n°11, interessato alla definizione agevolata di abusi edilizi, ai sensi e per gli effetti della Legge n°326/2003, eseguiti in questa Via Ulivi n°11, piano terra, insistenti su area in catasto fabbricati al foglio 9 particella 372, consistenti in : *“costruzione di un locale garage a piano terra, di pertinenza dell’immobile principale”*;

Visto l’art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 30/09/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, **mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003**, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di diniego prot. gen. n°8999 del 22/03/2017, il cui plico risulta restituito per compiuta giacenza il 28/04/2017, con la quale il Responsabile del procedimento ha espresso il seguente parere:

“Trattasi della realizzazione di un garage a piano terra ubicato in prossimità del confine nord/ovest dell’area, di pertinenza dell’immobile principale, per il quale il richiedente, sig. Lagati Antonino nella dichiarazione di notorietà del 09/12/2004, agli atti della pratica di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 della legge n°326/2003, ns. rif. B/370, dichiara che: *“ ... omissis ... una piccola costruzione ad una elevazione composta da un solo vano garage, in San Giovanni La Punta, via Ulivi n°11. La costruzione realizzata nel 1990 senza autorizzazione, oggi risulta finita. ... omissis ...”*;

Vista l’ordinanza dirigenziale n°125 Reg. Gen. Ord. del 16/11/2004, ad oggetto: “Ingiunzione di demolizione, sospensione e messa in pristino di opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia (art.31 D.P.R. n°380/2001, ex art. 7 legge n°47/85), notificata in data 25/11/2004, con la quale veniva ordinato al proprietario responsabile dell’abuso sig. Lagati Antonino, di sospendere i lavori edili abusivi, con l’ingiunzione alla demolizione, concernenti le opere meglio indicate nel rapporto del Corpo di Polizia Municipale trasmesso con nota prot. n°458/ST/PM del 25/09/2004, realizzati in questa via Ulivi n°11, che alla data del 20/09/2004 consistevano: *“ ... omissis ... tra il muro di confine nord/ovest del sedime ed una preesistente vasca di accumulo idrico, è stato realizzato un locale a piano terra della superficie di circa mq. 20 e circa mc. 50. ... omissis ... Per quanto riguarda l’epoca dei lavori, dal denunciante ricondotta a circa un mese addietro, si fa presente che da una ricognizione degli atti di sanatoria ed in particolare degli elaborati architettonici trasmessi dal sig. Lagati ad integrazione della pratica di sanatoria edilizia ai sensi della L. 724/94, con nota prot. 9702 del 29/03/2004, il locale di sgombero di che trattasi non figura rappresentato e pertanto si ritiene verosimilmente risalente ad un periodo successivo a tale data. ... omissis ...”*.

Vista la nota prot. n°137/ST/PM del 16/03/2005, del locale Corpo di Polizia Municipale, con la quale viene comunicato che a seguito di sopralluogo del 15/03/2005, nell’immobile sito in questa via Ulivi n°11, nel corso del quale è emerso che il disposto di cui all’ordinanza dirigenziale n°125 del 16/11/2004 non è stato ottemperato.

Ritenuto che da un confronto dell’aerofotogrammetria ed aerofotografia aggiornata al mese di agosto 2003 in dotazione all’Ufficio, si evince che le opere relative alla realizzazione di un locale garage a piano terra di pertinenza dell’immobile principale, oggetto di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n°326/03, non risulta individuato, in quanto nel sito risulta segnata, una simbologia indicante una *“baracca”*, per come riportato nella legenda dell’aerofotogrammetria;

Considerato pertanto, che la costruzione del locale garage a piano terra, presumibilmente, è stata realizzata in epoca successiva al 31/03/2003 e ritenuta, ai sensi dell’art. 40, comma 1°, Legge 47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003, dall’esame degli atti esistenti nel fascicolo, si esprime **parere contrario** al rilascio della concessione edilizia in sanatoria”.

Preso atto che il proprietario non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all’art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall’art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Visto l'atto di diniego n°11/2017, prot. gen. n°13423 del 05/05/2017, notificato in data 12/05/2017, ai sensi dell'art.140 c.p.c., con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, concernente la costruzione di un locale garage a piano terra, di pertinenza dell'immobile principale, insistente su area in catasto fabbricati al foglio 9 particella 372, ed ubicato in questa in questa Via Ulivi n°11, piano terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen n°34264 del 10/12/2004, ns. rif. B/370, presentata a nome di Lagati Antonino, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1^, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., non risultano ultimate (intendendo ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura) **in epoca precedente al 31 marzo 2003, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria;**

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;
per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

ORDINA

al Sig. **LAGATI Antonino**, per come sopra meglio generalizzato, quale attuale proprietario e responsabile dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, meglio descritte in premessa, consistenti la realizzazione di: "*costruzione di un locale garage a piano terra, di pertinenza dell'immobile principale*" insistente su area in catasto fabbricati al foglio 9 particella 372, ed ubicato in questa in questa Via Ulivi n°11, tale locale a piano terra oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n°326/03, prot. gen. n°34264 del 10/12/2004, ns. rif. B/370, occupa una superficie di circa mq. 20 e una volumetria di circa mc. 50, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., non risultano ultimate (intendendo ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura) **in epoca precedente 31 marzo 2003, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria**, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:
nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00** (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto al punto 2, con le

modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.

- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., al Servizio Elettrico Nazionale, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.


San Giovanni La Punta, li

26 OTT. 2017

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)



Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____, n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
